



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA P.S.
Dir. Centr. Pol. Strad. Ferr. Comun. e Rep.
Spec P. di S. - Uff. AA.GG

Roma,

Rep.300.E/M.A/11
Prot. N.2015/0001270 del 13/04/2015



AI SIGNORI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI

AI SIGNORI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO - BOLZANO

AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA

OGGETTO:Adozione dei provvedimenti di regolamentazione della circolazione in occasione di competizioni ciclistiche di rilevanza nazionale.

L'imminente avvio della stagione ciclistica ripropone la necessità di mantenere l'adeguata cornice di sicurezza per eventi che muovono interessi sportivi, economici, culturali e ricreativi di milioni di persone, favorendo il determinarsi delle migliori condizioni per la coesistenza di tali manifestazioni con l'ordinario svolgimento della vita delle collettività.

In tale ottica, appare opportuno richiamare l'attenzione sull'importanza dei provvedimenti di regolamentazione della circolazione in occasione dello svolgimento di competizioni sportive su strade ordinariamente aperte al transito, che fanno capo alle Signorie Loro in base al disposto di cui agli articoli 6 e 9 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

Tali provvedimenti tengono già conto della necessità di costituire un utile ed efficace intervallo spaziale, all'interno del quale possano muoversi tutti i partecipanti alla competizione ciclistica, tra il cartello di inizio gara e quello di fine gara, con un'opportuna zona libera da traffico nella parte anteriore e nella parte posteriore per



Ministero dell'Interno

ridurre le situazioni di potenziale pericolo per la sicurezza degli atleti, degli spettatori e degli operatori di polizia impegnati nei servizi di scorta.

Queste esigenze si manifestano in modo particolarmente pregnante nelle competizioni ciclistiche di caratura internazionale, che si caratterizzano per il significativo numero di partecipanti, le elevate velocità di percorrenza tenute dagli atleti, l'organizzazione composita delle relative squadre ed i percorsi che si snodano giornalmente nel territorio di più province.

È necessario, allora, che l'adozione dei provvedimenti sopracitati si ispiri a criteri di omogeneità, sotto il profilo delle prescrizioni per l'interruzione della circolazione e dei tempi necessari di vigenza delle stesse, e di proporzionalità, in ragione delle contrapposte finalità perseguite, di tutela dell'incolumità dei protagonisti della competizione e del pubblico che intende assistere al transito della gara, da un lato, e di contestuale riduzione dei possibili disagi alla circolazione locale, dall'altro.

A tal fine, i provvedimenti di sospensione temporanea della circolazione, per la cui adozione ci si potrà avvalere della consulenza tecnica dei Dirigenti degli Uffici della Polizia stradale competenti territorialmente, dovranno interessare preferibilmente anche la circolazione nel senso contrario a quello percorso dagli atleti e dalla carovana al seguito.

Nella determinazione dell'estensione temporale dei provvedimenti, poi, al fine di conferire loro la massima efficacia, non si potrà prescindere da un'attenta valutazione del percorso di gara; in tale ottica si dovrà prioritariamente tenere conto della peculiarità delle strade lungo le quali si svolgeranno le competizioni o le singole tappe (viabilità extraurbana, presenza di abitazioni o centri produttivi/commerciali, strade di montagna, ecc.) e del conseguente diverso impatto sulla vivibilità dei luoghi interessati.

Laddove la competizione ciclistica dovesse interessare più province nel corso della medesima giornata, si vorrà assicurare un'opportuna omogeneità dei provvedimenti adottati, in vista di un'armonica attuazione delle prescrizioni concernenti la circolazione dei veicoli estranei alla manifestazione e di una coordinata azione di controllo da parte delle Forze dell'ordine impegnate nei servizi di tutela dell'incolumità dei protagonisti e del pubblico, nonché di esecuzione dei piani di gestione del traffico nell'area territoriale coinvolta dalla competizione sportiva.



Ministero dell'Interno

Fermo restando l'autonoma responsabilità facente capo a ciascuna delle Signorie Loro, nei rispettivi ambiti territoriali, ed il necessario rispetto delle direttive eventualmente emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo n. 285/1992, potranno essere promossi, ove ritenuto necessario, momenti di confronto a cura dei Prefetti del capoluogo di regione, ai quali potranno fare capo anche ulteriori forme di coordinamento, attraverso contatti diretti con i Prefetti delle regioni contigue.

Nel confidare nel consueto, fattivo, spirito di servizio delle Signorie Loro, si fa presente che la Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i Reparti speciali della Polizia di Stato, del Dipartimento della Pubblica sicurezza, potrà costituire un utile punto di riferimento per ogni eventuale necessità.

IL MINISTRO
Angelino Alfano